

## STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto  
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210  
sito: [www.studiogpc.it](http://www.studiogpc.it)

Rovereto, 21 gennaio 2020.

### CIRCOLARE 03/2020

#### Le novità IVA nel 2020

*Rif. normativi:*

- direttiva 1910/2018/UE;
- regolamento 1912/2018/UE;
- L. 160/2019;
- DL 124/2019.

*Gentile Cliente,*

*a partire dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore importanti novità in materia di IVA e nelle operazioni intra-UE, cui si prega di prendere visione con la presente circolare.*

## Nuove regola unionali

### Codice identificativo VIES e Intrastat vendite

La direttiva 1910/2018/UE ha introdotto **condizioni più stringenti** per la qualificazione di un'operazione come cessione intra-UE, con il corrispondente beneficio del regime di non imponibilità IVA nello stato membro di origine.

I **requisiti** per accedere al regime di favore, a partire dal 1° gennaio 2020 sono quindi i seguenti:

1. l'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale) - invariato;
2. l'operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni (i); secondo le nuove disposizioni, inoltre, l'acquirente è tenuto a **comunicare** al cedente **il proprio numero identificativo IVA** (ii) (requisito soggettivo) – modificato nel paragrafo (ii) per cui diventa sostanziale e non più formale;
3. l'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà) - invariato;
4. l'accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito dell'onerosità) - invariato;
5. il cedente provvede a **presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue**, riportando le informazioni riguardanti l'operazione posta in essere, secondo il disposto degli artt. 262 e ss. della Direttiva 2006/112/CE (requisito "comunicativo") – modificato in quanto requisito sostanziale e non più formale.

L'obbligo di iscrizione al VIES e la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT sulle vendite diventano quindi **requisiti sostanziali** per applicare la non imponibilità IVA delle operazioni intra-UE. In assenza di tali adempimenti la cessione dovrà riportare l'imposta dello stato membro di origine del bene.

### Prova cessione intra-UE

Il regolamento 1912/2018/UE ha introdotto **nuovi mezzi di prova** a favore dei contribuenti per certificare la fuoriuscita dal paese dei beni ceduti nelle transazioni intra-UE.

Nel caso in cui il trasporto sia a **carico del cedente** (chi vende), la nuova normativa prevede l'autocertificazione della fuoriuscita dei beni da parte dello stesso cedente e la contemporanea presenza:

- di almeno **due elementi di prova** non contraddittori, rilasciati da due parti indipendenti (esterne alla compravendita), inerenti il trasporto o la spedizione. Saranno quindi impiegabili CMR firmate dal trasportatore, polizze di carico, fatture di trasporto aereo, fatture dello spedizioniere, ecc.
- o
- di **un elemento di prova** di cui al punto precedente e, purché sempre rilasciate da parti indipendenti, di **ulteriore documentazione** quali: polizze assicurative, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto, documenti della pubblica autorità attestanti l'arrivo dei beni nello stato di destinazione e ricevute del depositario.

Se invece il trasporto è a **carico del cessionario** (chi acquista) è richiesta, oltre alla documentazione di cui al paragrafo precedente, una **dichiarazione resa** per iscritto **dal cessionario** che certifica l'avvenuto trasporto a suo carico in cui viene identificato lo stato membro di destinazione. Tale documento, contenente tutte le informazioni necessarie per identificare nel tempo e nello spazio la cessione, dovrà pervenire al cedente entro il decimo giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.

Qualora il trasporto avvenga "in proprio" (chi acquista si reca nello stato membro e ritira personalmente la merce) non sarà possibile usufruire di tale normativa a causa della mancanza di parti indipendenti.

### Contratti di call of stock

Con i contratti di call of stock (o consignment stock) due soggetti passivi di stati membri differenti si impegnano a trasferire i beni fra loro non al momento del trasferimento fisico nello stato membro del cessionario, ma al momento del prelievo dei beni dal deposito.

Dal 1° gennaio 2020 è previsto il riconoscimento fiscale di tali contratti a livello unionale. In virtù di ciò è previsto l'obbligo secondo il quale il passaggio di proprietà non può avvenire oltre 12 mesi dall'arrivo delle merci nello stato membro di destinazione.

Per usufruire del differimento sono previsti due adempimenti:

- l'istituzione, da parte dei soggetti coinvolti, di un apposito registro al fine di monitorare le merci ancora di proprietà del cedente ma già in possesso del cessionario;
- la presentazione del modello intrastat da parte del cedente.

### *Vendite a catena*

L'armonizzazione a livello unionale, con l'introduzione dell'art.36-bis della Direttiva UE 112/2006, è prevista anche per le cosiddette "vendite a catena", cioè le operazioni in cui si realizzano più cessioni successive ma con un unico trasporto intracomunitario.

La nuova normativa permette di imputare un trasporto intracomunitario (partenza e arrivo dei beni in due paesi UE diversi) ad una sola cessione all'interno della serie di operazioni a catena, a condizione che intervengano almeno tre soggetti:

- un fornitore (primo cedente), il quale all'inizio della "catena" cede i beni ad un operatore intermedio (secondo cedente e primo acquirente);
- un operatore intermedio (secondo cedente e primo acquirente), ovvero "il cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta a proprie cure i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto";
- un acquirente (secondo acquirente), ovvero il soggetto passivo a cui l'operatore intermedio cede i beni.

Il trasporto o la spedizione intracomunitaria dei beni è imputata, ai fini del riconoscimento dei requisiti di una cessione intracomunitaria, solo a quella eseguita nei confronti dell'operatore intermedio e, di conseguenza, tale cessione è considerata intracomunitaria (non imponibile iva) al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- successiva cessione dei beni (definitiva);
- spedizione o trasporto dei beni da uno stato membro all'altro;
- trasporto o spedizione dal primo venditore all'ultimo acquirente con trasporto a cura dell'operatore intermedio.

In questo caso, quindi, l'operazione tra 1° cedente e 1° acquirente è una cessione intracomunitaria non imponibile (art.41 DL 331/1993)

In deroga a tale regime, è possibile imputare il trasporto o spedizione intracomunitaria alla cessione eseguita dall'operatore intermedio al successivo soggetto della catena (2° acquirente). Ciò è possibile se il 1° acquirente ha comunicato al 1° cedente il numero identificativo Iva assegnatogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. Per effetto di tale comunicazione la cessione nei confronti dell'operatore intermedio sarà soggetta a Iva nello Stato membro di partenza, in quanto viene considerata operazione interna a tale Stato, mentre la cessione intracomunitaria non imponibile sarà quella effettuata tra operatore intermedio, a cui il trasporto è imputato, e il 2° acquirente.

Quindi diventa fondamentale nelle triangolazioni (cessioni a catena) individuare l'operatore intermedio e verificare chi cura il trasporto nonché il numero identificativo utilizzato dall'acquirente.

## Altre novità

### Riepilogo delle altre novità IVA

Si presenta di seguito un prospetto riepilogativo delle altre principali novità per il 2020:

Dal 1° gennaio 2020:

- commercianti al minuto e assimilati sotto € 400.000 → obbligo di emissione del documento commerciale attraverso il registratore telematico e invio dei dati entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Per il 1° semestre è prevista una moratoria per l'omesso invio dei corrispettivi, grazie alla quale sarà possibile trasmettere i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- lettere d'intento → eliminazione dell'obbligo di annotazione nei registri IVA degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute o emesse. E' altresì eliminato l'obbligo di invio delle stesse al proprio fornitore (salvo la necessità che questo sia informato, per cui al di là dell'obbligo sarà in ogni caso opportuno farlo);
- aliquota IVA agevolata per prodotti igienico-sanitari → applicazione dell'aliquota Iva del 5% ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili, secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e alle coppette mestruali.

Dal 1° luglio 2020:

- corrispettivi telematici e sistema tessera sanitaria → l'adempimento dell'obbligo di invio dei corrispettivi sarà assolto tramite l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- lotteria degli scontrini → possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia di partecipare all'estrazione a sorte dei premi della lotteria nazionale c.d. degli scontrini;
- registri e liquidazioni IVA → messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite, oltre che delle liquidazioni periodiche IVA.

Dalla pubblicazione in G.U. della legge di conversione del DL 124/2019, avvenuta in data 31.12.2019:

- esterometro trimestrale → invio dell'esterometro con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (esempio: 1^ scadenza per il 1° trimestre 2020 entro il 30.04.2020);
- bollo su fatture elettroniche → possibilità, per importi annui non superiori ad € 1.000, di assolvere l'imposta di bollo con cadenza semestrale (tramite due versamenti rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ogni anno); si attendono chiarimenti considerato che la data del versamento anticipa quella finale del periodo di riferimento;
- autoveicoli per invalidi → aliquota agevolata al 4% per la cessione di veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati da invalidi (nel rispetto di determinati limiti di cilindrata e potenza).

Previo rilascio dell'autorizzazione del consiglio UE (non ancora emanata):

- IVA nella somministrazione del personale → applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo.

\*\*\*\*\*

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

\*\*\*\*\*